

PROTOCOLLO DI INTESA

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
ORDINI DEGLI AVVOCATI DI BARI, FOGGIA E TRANI
CAMERE PENALI DI BARI, CAPITANATA E TRANI

per l'applicazione dell'art. 23 D.L. 149/2020.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, anche in rappresentanza degli altri Ordini del Distretto (Foggia e Trani);

Il Presidente della Camera Penale di Bari, anche in rappresentanza delle altre Camere penali del Distretto (Capitanata e Trani);

premesso che l'art. 23 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 ha previsto che *“fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori”* stabilendo, altresì, che tale regola si applica salvo che *“una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire”*;

premesso altresì che il quarto comma della stessa norma, nel disciplinare i modi ed i tempi nei quali la richiesta di discussione orale ovvero la richiesta dell'imputato di comparire in udienza devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di Appello, nulla dispone in ordine alle modalità con le quali, a loro volta, ciascuna parte del processo sia resa edotta dell'eventuale richiesta formulate dalle altre;

considerato che l'anzidetta esigenza di reciproca informazione è stata finora soddisfatta di fatto dalle cancellerie delle sezioni penali della Corte di Appello di Bari che procedono d'iniziativa a comunicare alle parti le richieste ricevute;

preso atto che, tuttavia, anche a causa della molteplicità degli adempimenti curati dalle cancellerie della Corte di Appello nonché dei tempi ristretti normativamente previsti, può accadere che l'informazione relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di discussione orale presentata dai difensori ovvero di trattazione in presenza formulata dell'imputato pervenga dalla Corte di Appello alla Procura Generale con ritardo riducendo, se non addirittura annullando, il tempo utile alla preparazione della discussione;

preso altresì atto che, per le medesime ragioni, può accadere che l'informazione relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di discussione orale presentata dalla Procura Generale pervenga dalla Corte di Appello ai difensori con un ritardo pregiudizievole alla preparazione della discussione;

ribadita la natura eccezionale della normativa introdotta con l'art. 23, conseguente alla grave emergenza sanitaria in corso e motivata dall'esigenza di non compromettere la funzione giurisdizionale, salvaguardando in tal modo i diritti e le aspettative delle parti e dei cittadini, nonché la legittima aspirazione dell'Avvocatura a non dover interrompere nuovamente la propria attività professionale;

nello spirito di collaborazione istituzionale che impronta i rapporti tra gli Uffici Giudiziari e l'Avvocatura e nel comune intento di garantire, da un canto, la regola del contraddittorio e del giusto processo e, dall'altro, di assecondare le istanze di sicurezza e tutela della salute sottostanti l'intervento normativo richiamato;

convengono quanto segue:

1. gli Ordini degli Avvocati e le Camere penali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano a sollecitare i loro iscritti affinché ove, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 23 d.l. n. 149/2020 , intendano formulare richiesta di discussione orale del giudizio di appello avverso le sentenze di primo grado ovvero presentare la richiesta dell'imputato di trattazione in presenza, indirizzino per via telematica le suddette richieste destinate alla Corte di Appello di Bari contestualmente anche alla Procura Generale presso la Corte e agli indirizzi pec degli altri difensori indicati nel decreto di citazione;

2. la Procura Generale indica allo scopo il seguente indirizzo: depositoattipenali.pg.bari@giustiziacert.it
3. la Procura Generale si impegna a sua volta ad inviare all'*indirizzo pec quale risulta dal reg.ind.e. sul portale pst giustizia* (indirizzo elettronico valido ex art. 7 d.m. n. 44/1977) dei difensori indicati nel decreto di citazione le eventuali richieste di discussione orale del giudizio di appello presentate alla Corte di Appello;
4. la Procura Generale, gli Ordini degli Avvocati e le Camere penali convengono reciprocamente che lo scambio di cortesia delle richieste di trattazione orale non potrà comunque ed in alcun modo sostituire la richiesta direttamente indirizzata all'Ufficio giudicante, unica avente efficacia giuridica;
5. i firmatari del presente Protocollo si impegnano altresì, nel caso di processo a trattazione scritta, a sollecitare lo scambio di cortesia a mezzo degli indirizzi pec di cui sopra delle memorie conclusive presentate dalle parti alla Corte di Appello.

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione e segue la vigenza dell'art. 23 D.L. 149/2020.

Bari, 18 dicembre 2020

Il Procuratore Generale di Bari

(Dott.ssa Anna Maria Tosto)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari

(Avv. Giovanni Stefani)

Il Presidente della Camera penale di Bari

(Avv. Guglielmo Starace)